

Newsletter OLIR.it - Anno XII, n. 02/2015

Donazione



## Focus

### La nuova legge regionale lombarda sull'edilizia di culto: profili di illegittimità e ombre di inopportunità (Alessandro Tira - Università degli Studi di Milano)

Lo scorso 27 gennaio il Consiglio Regionale lombardo ha approvato la [legge n. 2/2015](#) che reca modifiche alla *Legge per il governo del territorio (l.r. 12/2005)* sotto il profilo delle *norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi*.

La novella ha introdotto nuovi commi all'art. 70 della legge del 2005 ed ha sostituito interamente l'art. 72, delineando una disciplina dell'edilizia di culto che, nel complesso, si contraddistingue per essere più marcatamente restrittiva rispetto al regime previgente.

Alcune delle innovazioni spiccano per il loro carattere inedito o per la pluralità dei vincoli che esse pongono. Vi è, per esempio, l'obbligo (peraltro già previsto dal testo originario della legge del 2005) per gli enti confessionali acattolici, che vogliono accedere alle procedure edilizie, di stipulare apposite convenzioni a fini urbanistici con i comuni interessati (le convenzioni tuttavia, si precisa ora, dovranno prevedere espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca della concessione, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione stessa). Una istituenda Consulta regionale, nominata dalla Giunta secondo criteri da definirsi, sarà chiamata – per quanto concerne le confessioni prive di intesa – a valutare con un parere preventivo e obbligatorio la sussistenza dei requisiti che la legge stessa richiede (presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e significativo insediamento della confessione religiosa nell'ambito del comune nel quale si intende procedere; possesso, da parte degli enti delle confessioni religiose, di statuti che esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione). Oltre a dover acquisire stringenti valutazioni di sicurezza pubblica da questure, prefetture e forze dell'ordine, i comuni potranno infine indire, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale, referendum sul gradimento delle nuove strutture da parte dei cittadini.

Anche questa, come ogni altra legge, dovrà essere oggetto di una interpretazione conforme alla Carta costituzionale e solo se ciò non sarà possibile la Corte Costituzionale sarà chiamata a valutare l'abrogazione delle parti giudicate illegittime. Nei fatti, però, più di una delle disposizioni sopra esemplificate sembra non pienamente rispettosa del principio costituzionale di libertà religiosa, soprattutto laddove – come nella possibilità di indire referendum – risulta più evidente l'intento di subordinare l'esercizio dei diritti degli enti delle confessioni religiose in materia a un sindacato che si potrebbe definire, in senso lato, politico. Pur prescindendo dalle pronunce di incostituzionalità che già in passato hanno colpito provvedimenti normativi dai contenuti in parte assimilabili, si può così ragionevolmente ritenere che il dibattito giuridico, già animato all'indomani dell'approvazione di questa legge, approderà presto al [Palazzo della Consulta](#). Non sorprende inoltre che la l.r. 2/2015 sia stata giornalmisticamente qualificata come una «[legge anti-moschee](#)».

Spostando l'attenzione dal profilo normativo al contesto di cui essa è frutto, risultano chiari gli intenti perseguiti dalla maggioranza politica che l'ha promossa. Con essa il Consiglio Regionale lombardo ha infatti raggiunto un duplice obiettivo.

Sotto un primo profilo, ha voluto dare ai cittadini un segnale dell'attenzione rivolta ai problemi di assorbimento delle comunità mussulmane nel tessuto sociale lombardo, dove le difficoltà di integrazione sono oggi acute da diversi fattori, non ultima la persistente crisi economica che amplifica una conflittualità sociale altrimenti latente nei momenti di maggiore tranquillità. Nella percezione comune, il tema dei luoghi di culto mussulmani ricade nel più ampio problema del "controllo" sociale e penale a cui sottopone le attività delle comunità la cui vita ruota attorno alle sale di preghiera e ai centri culturali islamici. Con una soluzione certamente semplicistica, si è ritenuto che rendere più difficoltosa l'istituzione di tali luoghi possa impedire o quantomeno tamponare la diffusione di enclaves identitarie potenzialmente sovversive.

Questa scelta costituisce una risposta discutibile ad un problema effettivo. Nelle attuali contingenze, la provata infiltrazione nei centri islamici (anche) della Lombardia di alcuni [predicatori estremisti](#) e di [reclutatori di adepti](#) per le organizzazioni terroristiche è un fenomeno accaduto già alcune volte, a cui occorre certamente reagire in modo determinato e puntuale. Tuttavia, sempre attenendosi ad un livello di considerazioni non strettamente giuridiche, si può ritenere che la decisione di rendere sensibilmente più gravose le condizioni di accesso all'edilizia di culto per tutte le confessioni sconti due evidenti limiti. Da un lato, se condotta con attenzione e con adeguati strumenti, l'apertura di luoghi di culto islamici sotto un rispettoso ma serio controllo delle pubbliche autorità potrebbe contribuire a far marcare le differenze tra la parte moderata delle comunità islamiche e quella più radicale. Dall'altro, la soluzione introdotta dalla l.r. 2/2015 sembra farraginoso e sproporzionato. Infatti, per rispondere ad un problema – pure non trascurabile – posto da una sola di esse, introduce un pesante sistema di controllo delle istanze e delle attività in materia di edilizia di culto per tutte le confessioni religiose, con aggravati burocratici, anche per le amministrazioni pubbliche, la cui portata resta ancora da definire.

Passando a considerare il secondo obiettivo, con una motivazione ben più contingente, si è voluto intervenire autoritativamente nei dibattiti locali sulla concessione di spazi pubblici per le comunità islamiche. Confronti pubblici su tali tematiche sono infatti in corso in diversi comuni, come a Gallarate, Cantù, Bergamo, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Crema e Pavia, a cui va aggiunto il caso a sé stante di Milano.

Ad una visione d'insieme sembra che la tendenza dei dibattiti locali sia quella di una contrapposizione netta fra gli schieramenti di centro-sinistra, favorevoli alle concessioni e all'apertura di centri culturali o di preghiera islamici, e gli schieramenti di centro-destra, contrari a tali progetti per ragioni di ordine pubblico, con pulsioni ideologiche, su entrambi i fronti, che non sembrano dare esiti molto costruttivi. Ne offre un esempio il caso cremasco. Nella cittadina cremonese un'operazione politicamente maldestra della Giunta attualmente in carica, promotrice della concessione di un'ampia area da destinare alla comunità islamica, ha dato luogo a diffuse perplessità sulle modalità di conduzione della vicenda. Gli attriti così sorti sono cresciuti poi fino a confluire in episodi di strumentalizzazione politica, come dimostra la partecipazione di alcuni leader politici nazionali ad una seduta del consiglio comunale (6 febbraio 2015), in occasione della quale il dibattito fra le parti contrapposte si è peraltro ridotto a un ribadire con asprezza le rispettive posizioni. Un caso ben più strutturato e significativo è quello di Milano, dove un articolato studio preparatorio ha condotto il Comune a pubblicare un bando, datato 29 dicembre 2014, per l'assegnazione di due aree edificabili e di un edificio dismesso. Destinatari delle aree potranno essere le associazioni che si sono iscritte a uno speciale albo del Comune e che si dimostrino in grado di garantire non solo lo svolgimento delle funzioni religiose, ma anche i necessari interventi di realizzazione e riqualificazione. Al bando, naturalmente, potranno partecipare anche associazioni che sono espressione di altre confessioni religiose acattoliche; è tuttavia sull'attività delle associazioni islamiche che si è concentrata l'attenzione degli osservatori, in ragione dell'oggettiva maggiore rilevanza sociale della questione che coinvolge tale comunità.

In questo panorama è intervenuta la l.r. 2/2015 con lo scopo inespresso ma piuttosto evidente di fermare o rallentare le procedure in corso. Salvo quanto si è detto circa le ipotesi di illegittimità costituzionale, formalmente la Regione ha agito nei limiti delle sue competenze, legiferando su una materia che le è demandata in via concorrente con lo Stato dall'art. 117, c. 3° Cost. Tuttavia, se si considera la vicenda non dal punto di vista giuridico-formale, ma da quello della politica del diritto, l'utilizzo dello strumento legislativo nelle concrete circostanze di tempo e di modo, al fine – sia pure non unico – di modificare d'imperio i termini di un dibattito già in corso, ne rivela una sostanziale forzatura per scopi contingenti.

Ciò non significa negare che la l.r. 2/2015 affronti temi importanti, né disconoscere che essa tenti di rispondere a legittime istanze di maggiore sicurezza che scaturiscono da un contesto problematico. Tuttavia sarebbe stata preferibile la ricerca di soluzioni differenti, capaci di garantire con maggiore equilibrio tutti gli interessi costituzionali sottesi al tema, senza dover auspicare l'intervento riparatore della Corte Costituzionale.

#### Per approfondire:

- Paolo Rappellino, *Nuove moschee la legge lombarda sul filo di rasoio*, da SIR (Servizio Informazione Religiosa)
- Giancarlo Anello, *La legge cd. "anti-moschee" della Regione Lombardia e la memoria (corta) del legislatore. Alcuni moniti a tutela della libertà religiosa*, da Astrid online
- Luca Rolandi, *Libertà religiosa, Ventura: «Non basta la legge, serve un humus culturale»*, da Vatican Insider
- Luca Bressan, *A proposito della Legge regionale sui luoghi di culto*, da IncrociNews (Settimanale della Diocesi ambrosiana)
- Alessandro Ferrari, *La nuova legge lombarda sui luoghi di culto: una risposta sbagliata al pluralismo culturale e religioso*, da OasisCenter

#### Libri

(a cura di *Stella Cogliervina*)

- **Rodríguez Blanco Miguel** (ed.), *Código de Derecho Eclesiástico* (2015)
- **Rivetti Giuseppe**, *Stato città del Vaticano normativa antiriciclaggio* (2014)

#### Riviste

(a cura di *Daniela Milani*)

- **Stato, Chiese e pluralismo confessionale**, *Num. 4-6, febbraio2015*

#### News

(a cura di *Anna Gianfreda*)

- **Palermo:** Giornata di studio "Diritto canonico e fondamenti del diritto europeo" in occasione

- dell'intitolazione al Prof. Giuseppe Dalla Torre della Biblioteca del Dipartimento (3 marzo 2015) ([leggi](#))
- **Riviste:** Oasis "Sacra violenza? Religioni tra guerra e riconciliazione" (n. 20 - Dicembre 2014) ([leggi](#))
  - **Milano:** Incontro di studio "Si può ancora parlare di libertà religiosa? Esperienze a confronto tra vecchi e nuovi mondi" (17 marzo 2015) ([leggi](#))
  - **Ravenna:** Convegno di studi "La Rinuncia al trono di Pietro: tra storia ed attualità" (20 marzo 2015) ([leggi](#))
  - **Como,** centro di ricerca "Religioni, diritti, economie nello spazio mediterraneo": Seminari di S. Abbondio a.a. 2014/2015 (18 marzo-20 maggio 2015) ([leggi](#))
  - **Torino:** Incontro di studio "Religione e diritto: conflitti e aiuti" (18 marzo 2015) ([leggi](#))
  - **Roma:** Convegno "La sperimentazione sugli animali nella ricerca scientifica. Finalità, limiti, alternative" (4 marzo 2015) ([leggi](#))
  - **Milano:** Incontro sul tema "bioetica, diritto e religioni" (23 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Rassegna Stampa:** *Diritto e Religione, i quotidiani italiani*, a cura di Laura De Gregorio, n. 139 (22 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Cile:** Centro de Libertad Religiosa Derecho UC (CELIR), Boletín Jurídico, Año X, n. 4, Enero 2015 ([leggi](#))
  - **Roma:** Celebrazioni per l'anniversario della firma dei Patti Lateranensi (17 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Rassegna Stampa:** *Diritto e Religione, i quotidiani italiani*, a cura di Laura De Gregorio, n. 138 (15 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Vaticano:** Discorso di Papa Francesco ai prefetti di diverse città italiane (6 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Milano:** Incontro di studi "Profili di illegittimità della legge della Regione Lombardia sulle "attrezzature per servizi religiosi" (16 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Call for papers:** Oriente Moderno 2016: *Islamic Law and Minorities: Past and Present* (Marzo 2015) ([leggi](#))
  - **Trujillo:** VII Simposio Internacional de Derecho Concordatario "Ensenanza superior y religion en el ordenamiento jurídico español" (7-9 ottobre 2015) ([leggi](#))
  - **Vaticano:** Lettera del Santo Padre circa la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori (5 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Rassegna Stampa:** *Diritto e Religione, i quotidiani italiani*, a cura di Laura De Gregorio, n. 137 (8 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Milano:** Incontro di studio "Sentimento religioso e libertà di satira: riflessioni a partire da Charlie Hebdo" (16 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Roma:** Convegno di studi "I religiosi tra Chiesa e Civitas la vita religiosa e gli ordinamenti giuridici ecclesiale e civile" (16 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Roma:** Incontro sul tema "Dopo il discorso del Papa a Strasburgo: dialogo sull'Europa" (5 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Roma:** presentazione del volume "Islam e Integrazione in Italia" (10 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Rassegna Stampa:** *Diritto e Religione, i quotidiani italiani*, a cura di Laura De Gregorio, n. 136 (1 febbraio 2015) ([leggi](#))
  - **Publicata la newsletter di OLIR n. 1 del 2015** (30 gennaio 2015) ([leggi](#))

## Documenti

(a cura di *Isabella Bolgiani*)

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia**, [Nota 19 febbraio 2015](#), n. AOODRFR-1415 - Misure restrittive riguardanti l'uso nella scuola di segni espressivi dell'appartenenza religiosa, in particolare del velo islamico. Parere reso dal Garante regionale dei diritti della persona
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia**, [Nota 16 febbraio 2015](#), n. AOODRFR-1319 - Forme di espressione della libertà religiosa nelle scuole del Friuli Venezia Giulia
- **Corte di Cassazione - Civile**, [Sentenza 9 febbraio 2015](#), n. 2400 - Insussistenza di un obbligo costituzionale ad estendere il vincolo coniugale alle unioni "omoaffettive" e riconducibilità di queste ultime al dettato dell'art. 2 della Costituzione  
*Nel nostro sistema giuridico il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Il nucleo relazionale che caratterizza l'unione "omoaffettiva", invece, riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall'art. 2 Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione. L'insussistenza di un obbligo costituzionale ad estendere il vincolo coniugale alle unioni omoaffettive è stata del resto ribadita dalla sentenza n. 170 del 2014 della Corte Costituzionale, nella quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina normativa che faceva conseguire in via automatica, alla rettificazione del sesso, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza preoccuparsi di prevedere per l'unione, divenuta omoaffettiva, un riconoscimento e uno statuto di diritti e doveri che ne consentisse la conservazione in una condizione coerente con l'art. 2 Cost. (e 8 Cedu). La Corte ha in questo senso evidenziato che il contrasto in tale fattispecie si determina il "passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza", con conseguente necessità di un tempestivo intervento legislativo.*
- **Consiglio di Stato**, [Ordinanza 5 febbraio 2015](#), n. 5888 - Certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza: accolta la sospensiva per i medici obiettori di coscienza  
*Accolta la sospensiva relativa l'efficacia di parte del decreto del commissario ad acta per la Sanità nel Lazio, con il quale si prevedeva che anche i medici obiettori di coscienza operanti nei consultori della regione fossero obbligati a rilasciare la certificazione necessaria per l'interruzione volontaria di gravidanza.*
- **Tribunale Civile**, [Ordinanza 3 febbraio 2015](#) - Impianto di embrioni crioconservati da 19 anni a quattro

anni dalla morte del coniuge

*La procedura di fecondazione attivata dai coniugi, che abbia avuto inizio prima dell'entrata in vigore della L. 40/2004 e non ancora conclusa (sussistendo embrioni crioconservati non abbandonati), trova la propria disciplina nell'art. 7 della L.40/2004 e nelle correlate linee guida degli anni 2004 e 2008, volte a dettare una normativa transitoria relativa alle procedure di fecondazione assistita intraprese antecedentemente alla suddetta legge. Pertanto, a norma di tali linee guida, in caso di embrioni crioconservati, ma non abbandonati, la donna ha sempre il diritto di ottenerne il trasferimento. Le suddette linee guida, peraltro, non stabiliscono limiti di sorta a tale facoltà, la quale dipende, secondo la lettera della normativa, dalla volontà esclusiva della donna (non essendo in alcun modo richiesto il consenso del marito o di altri soggetti).*

- **Regione Lombardia**, Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2 - Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi

- **Corte di Cassazione - Civile**, Sentenza 2 febbraio 2015, n. 1790 - Riserva mentale: esclusione del bonum proles e conoscibilità da parte dell'altro coniuge

*La contrarietà alla filiazione costituisce un elemento della sfera intima e strettamente personale del soggetto, privo di indici esteriori di riconoscibilità. Ne consegue che la conoscenza di tale opzione personale può solo desumersi dalle dichiarazioni dirette della parte o di un terzo che dalla parte l'abbia appreso e lo riferisca al destinatario. In quest'ultima ipotesi è necessaria una specificazione puntuale del contesto spazio-temporale nel quale la circostanza è riferita. Il numero e la qualità delle persone a conoscenza della circostanza, peraltro appartenenti alla sfera relazionale del soggetto che ha assunto il vincolo coniugale con tale riserva mentale costituiscono elementi del tutto idonei a fondare la presunzione di conoscibilità in capo all'altro coniuge. E' necessario, pertanto, che venga indicato come dal complessivo materiale istruttorio possa affermarsi che sia pervenuta nella sfera di conoscenza dell'altro coniuge l'esclusione del bonum proles. (Nel caso di specie si è ritenuto che la congiunzione causale o più esattamente il nesso di univocità tra il fatto noto tra amici e parenti e l'apprensione di esso da parte dell'altro coniuge fosse stata meramente affermata dalla sentenza impugnata, senza alcun sostegno argomentativo).*

- **Corte di Cassazione - Civile**, Sentenza 2 febbraio 2015, n. 1789 - Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale ed eccepibilità della prolungata convivenza tra i coniugi

*Ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, la prolungata convivenza tra i coniugi, dopo la celebrazione delle nozze non può venire rilevata d'ufficio dal giudice, nè eccepita dal Pubblico Ministero. Si tratta infatti di una eccezione "in senso tecnico" che deve essere formulata, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.*

- **Corte di Cassazione - Civile**, Sentenza 2 febbraio 2015, n. 1788 - Delibazione della sentenza ecclesiastica e convivenza stabile e duratura tra i coniugi

*Le S.U. della Corte di Cassazione, componendo un contrasto sorto nella giurisprudenza civile, hanno individuato nella convivenza stabile e duratura tra gli sposi, successiva alla celebrazione del matrimonio, e dunque attinente al matrimonio-rapporto, un limite generale di ordine pubblico alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale (Cass., S.U. nn. 16379 e 16380 del 2014). La convivenza costituisce dunque un limite generale di ordine pubblico, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Tribunale ecclesiastico. Diversamente opinando, infatti, il Giudice italiano porrebbe in essere una inammissibile invasione nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità matrimoniale.*

- **Corte di Cassazione - Civile**, Sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495 - Delibazione: ricorso congiunto ed insussistenza della condizione ostativa costituita dalla prolungata convivenza dei coniugi

*Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, S.U., n. 16379 del 2014, la convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. Nella medesima sentenza tuttavia è anche affermato, nel paragrafo 4.3. lett. b) , che "secondo la speciale disciplina dell'Accordo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che la delibazione sia proposta "dalle parti" oppure "da una di esse" (alinea dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo)" e che nella prima ipotesi non possono sussistere dubbi circa la tendenziale delibabilità della sentenza canonica di nullità, anche nel caso in cui già emergesse ex actis una situazione di convivenza coniugale, potenzialmente idonea a costituire ostacolo alla delibazione. Deve, pertanto, ritenersi che la proposizione di un ricorso "congiunto" volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, escluda l'interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza così come precisamente configurata dalle Sezioni Unite.*

- **Corte di Cassazione - Civile**, Sentenza 27 gennaio 2015, n. 1494 - Delibazione della sentenza ecclesiastica e prolungata convivenza tra i coniugi

*La convivenza costituisce "un elemento essenziale del matrimonio rapporto" che connota la relazione matrimoniale in modo determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, di conoscenza, la dedotta esistenza di un'incapacità psichica originaria, astrattamente idonea a viziare il matrimonio atto non può escludere lo scrutinio rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio rapporto, ed in particolare non può trascurare il rilievo del carattere costitutivo della convivenza così come declinata dalle norme costituzionali interne, europee e convenzionali.*

- **Tribunale Civile**, Sentenza 22 gennaio 2015 - Espulsione di un membro di un gruppo confessionale e limiti di sindacabilità del giudice italiano

*L'ampiezza del sindacato del giudice statale sui provvedimenti di espulsione adottati all'interno di un gruppo confessionale si riduce al vaglio del rispetto dei diritti fondamentali concretamente offerti e, segnatamente, del diritto di difesa, inteso nel suo nucleo essenziale di sostanziale possibilità di contraddire all'interno del*

*procedimento di espulsione. Ciò in quanto nell'ordinamento giuridico italiano la potestà sanzionatoria e disciplinare di tali gruppi trova una sua propria fonte (in luogo di quella comune prevista dal codice civile per gli enti associativi), da una parte, dal combinato disposto costituzionale di cui agli artt. 7, I° co. e 8, II° co.; e dall'altra parte, dalla giurisprudenza della Consulta, che ha ribadito nel tempo la forza e la cogenza di tali precetti, mettendo a fuoco il ruolo limite costituito dai "principi supremi" dell'ordinamento statale. Ne deriva, quindi, secondo il Tribunale adito, che l'espulsione del singolo adepto a seguito dell'esplicarsi di quella autonoma potestà organizzativa, che comprende l'irrogazione di sanzioni, possa essere sindacata e dichiarata illegittima unicamente laddove questi riscontri la chiara ed effettiva lesività in concreto dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione (art. 2) – all'esterno e – all'interno delle formazioni sociali; ossia quando, sulla base dei documenti e delle allegazioni di causa offerti allo scrutinio giudiziale, si appalesi l'effettiva attitudine dell'espulsione a recare un danno ingiusto in spregio ai beni costituzionalmente presidiati (ad es. con modalità tali da ledere il prestigio, l'onore e la dignità del soggetto espulso).*

- **Consiglio comunale**, Deliberazione 18 gennaio 2015, n. 1 - Approvazione del Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali del Comune di Milano (disciplina di Polizia Mortuaria) [in vigore dal 20 marzo 2015]
- **Corte dei conti**, Deliberazione 23 ottobre 2014, n. 16/2014/G - Approvazione, con le modifiche apportate in Camera di Consiglio, della Relazione concernente la Destinazione e gestione dell'8 per mille dell'Irpef [depositata in Segreteria il 19 novembre 2014]

Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca [Qui](#)

Ricevi questo messaggio in quanto iscritto alla Newsletter di OLIR. [Vuoi cancellare la tua iscrizione?](#)